



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 28 Data 29/04/2022	Centri anziani del Comune di Cittaducale - Adeguamento alle D.G.R. n. 452 del 14.07.2020 e n. 568 del 02.08.2021. Approvazione del "Regolamento per il funzionamento dei centri anziani".
--	--

L'anno **2022**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **16:40** e ss., nella Sala delle Riunioni del Comune di Cittaducale sito in Corso Mazzini 111, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
	RANALLI LEONARDO	Presente	
	VENTURA ANTONIO	Presente	
	CESARINI CLAUDIO	Presente	
	SERANI TAMARA	Presente	
	D'AQUILIO SERGIO	Presente	
	SEVERONI FRANCESCA	Presente	
	BERARDI NANDO	Presente	
	DIONISI ALESSANDRO	Presente	
	MERCANTINI MARIA SERENA	Presente	
	ERMINI ROBERTO	Presente	
	ROSELLI ALBERTINO	Presente	
	IACUITTO GINO FELICE	Presente	
	MONACO MATTEO	Presente	

Presenti: 13 Assenti: 0

Si dà atto che risulta/no presente i/il seguente/i Assessore

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	SEQUINO VERONICA		Assente
2	CAVALLARI ALESSANDRO	Presente	
3	ANGELETTI MARIA GRAZIA	Presente	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Lino Massimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Geom. Antonio Ventura constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma di Legge e dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

La seduta è PUBBLICA

Relaziona l'Assessore Maria Grazia Angeletti.

Il Consigliere Roberto Ermini è per il voto di astensione per le troppe modifiche in Consiglio Comunale.

L'Assessore Angeletti spiega che è la Regione Lazio che chiede gli adeguamenti.

Il Consigliere G.F. Iacuitto è per il voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la legge del 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

Richiamata la D.C.C. n. 171 del 15.12.1988 in materia di Centri Anziani;

Vista la D.G.R. 14 luglio 2020, n. 452 che ha, tra l'altro, approvato le “Linee guida regionali per i centri anziani del Lazio”, lo “Schema di convenzione per la gestione del centro anziani” e lo “schema di statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”;

Vista la D.G.R. n. 568 del 2 agosto 2021 ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 452 del 14 luglio 2020 concernente “Linee guida regionali per i centri anziani del Lazio”. Ulteriore proroga termini di attuazione”;

Vista la D.G.R. n. 139 del 29.03.2022 con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di attuazione di cui alla DGR n. 452 del 14.07.2020;

Considerato che nel Comune di Cittaducale sono istituiti n. 2 centri sociali anziani, con sede in Cittaducale capoluogo e nella frazione di S. Rufina;

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 452 del 14.07.2020, con D.C.C. n. 48 del 30.09.2021 questa Amministrazione ha:

- revocato la D.C.C. n. 25 del 29.04.2019 ad oggetto “Regolamento comunale per il funzionamento dei Centri Anziani siti nel territorio comunale. Approvazione” in esecuzione all'intervenuta revoca della deliberazione di G.R. n.67/2004;
- approvato lo “SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI” tra il Comune e l'associazione di promozione sociale

Ritenuto di dover approvare il nuovo regolamento comunale per il funzionamento dei Centri anziani alla luce delle nuove “Linee guida regionali per i centri anziani del Lazio” approvate con D.G.R. n. 568 del 2 agosto 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare la proposta:

Presenti: n. 13

Assenti: n. 0;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (Ermini R., Roselli A.)

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di prendere atto delle Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio approvate con la D.G.R. n. 568 del 2 agosto 2021;
3. Di approvare il "Regolamento per il funzionamento dei Centri Anziani" che, allegato, forma parte integrante del presente atto e che entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la presente deliberazione consiliare.
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area III, Servizi amministrativi, alla persona e alle famiglie, di provvedere per tutti gli atti necessari e consequenziali;

Successivamente, con ulteriore votazione resa nei modi di legge:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (Ermini R., Roselli A.)

DELIBERA

5. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Geom. Antonio Ventura

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lino Massimi



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Centri anziani del Comune di Cittaducale - Adeguamento alle D.G.R. n. 452 del 14.07.2020 e n. 568 del 02.08.2021. Approvazione del "Regolamento per il funzionamento dei centri anziani".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 vista la sopra esposta proposta di deliberazione e relativi allegati anche per gli effetti del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 22/04/2022

Il Responsabile Dell'area

Graziani Fabiola



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 28 DEL 29/04/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Di Marco addetto alla pubblicazione;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line del Comune di Cittaducale il 04/05/2022 R.A. n° 442 .

Lì 04/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Di Marco Maurizio



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 28 DEL 29/04/2022

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2022 al 19/05/2022 come prescritto dall'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 senza reclami;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Li 24/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimi Lino



COMUNE DI CITTADUCALE

(PROVINCIA DI RIETI)

Regolamento per il funzionamento dei Centri Anziani

Approvato con Delibera Consiliare n. del

INDICE

Art. 1 Natura del servizio

Art. 2 Attività del Centro

Art. 3 Utenti del Centro

Art. 4 Istituzione del Centro Anziani

Art. 5 Individuazione del soggetto gestore

Art. 6 Principio di unicità territoriale

Art. 7 Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

Art. 8 Impegno del Comune

Art. 9 Ulteriori disposizioni

Art. 10 Abrogazione di norme

Art. 11 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 Natura del Servizio

Il centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alla DGR n. 568 del 2 agosto 2021. E' importante ribadire che il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. All'Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Art. 2 Attività del Centro

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- sono incentrate in generale sull'aggregazione e sulla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato ed istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;

- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

Art. 3 Utenti del Centro

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non vengono posti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Art. 4 Istituzione del centro anziani

Sul territorio comunale sono istituiti n. 2 centri anziani con D.C.C. n. 171 del 15.12.1988 nel Capoluogo e nella frazione S. Rufina

I nuovi centri sono istituiti con delibera di giunta comunale, che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- Demanda alla convenzione l'individuazione dei locali/immobili da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- Autorizza il centro al funzionamento con apposita convenzione, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

Art. 5 Individuazione del soggetto gestore

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida approvate con DGR n. 568 del 2 agosto 2021.

Le suddette linee guida individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) Dovranno richiamare l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, lettera i) del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117;
- b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

Art. 6 Principio di unicità territoriale

La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.
- c. Ci si può iscrivere a più APS.

Art. 7 Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

- b)** L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- a. Modalità di elezione degli organi;
 - b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
 - c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
 - e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
 - f. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

Art. 8 Impegno del Comune

Il Comune sostiene il centro anziani:

a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'associazione. Il Comune provvede all'istituzione e all'autorizzazione al funzionamento del Centro con deliberazione di giunta comunale prima di stipulare la convenzione per la gestione;

b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.

c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione.

Tra l'altro, lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangono direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. I Comuni possono comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Il bilancio annuale ed il conto consuntivo della APS, redatti ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), sono presentati al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio e del conto consuntivo sono propedeutici al riconoscimento del contributo annuale.

Art. 9 Ulteriori disposizioni

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;

- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate;

- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Art. 10 - Abrogazione di norme

E' revocata la deliberazione di C.C. n. 25 del 29.04.2019. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.